

STATUTO

Art. 1) E' costituita in Mantova l'Associazione denominata "AMICI DI VITTORINA GEMENTI" con sede in San Silvestro di Curtatone, via V. Gementi n. 52 presso la sede dell'Associazione Casa del Sole.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) L'Associazione, senza scopo di lucro, si prefigge i seguenti scopi:

- a) perpetuare e diffondere la memoria di Vittorina Gementi, nata a Porto Mantovano (MN) il 17 febbraio 1931, residente in vita a Cittadella di Mantova, maestra elementare, dirigente della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, consigliere comunale e vice sindaco di Mantova, fondatrice della Casa del Sole e di altre istituzioni per persone con handicap cerebropatico, morta il 3 giugno 1989;
- b) diffondere la conoscenza della sua vita esemplare per gioiosa castità, profonda spiritualità, quotidiana frequenza eucaristica, ardente e ineguagliabile impegno apostolico, intrepida pubblica testimonianza in parrocchia, a scuola, in politica.

Detti scopi verranno realizzati:

- a) mediante la raccolta di materiale e testimonianze riguardanti Vittorina Gementi e la sua vita;
- b) mediante pubblicazioni, conferenze, manifestazioni, conoscenza dei suoi scritti;
- c) mantenendo stretta collaborazione con l'Autorità ecclesiastica perché anche nella Chiesa mantovana si custodisca adeguatamente la memoria di Vittorina Gementi;
- d) ed ogni altra iniziativa o attività ritenuta utile al raggiungimento di detti scopi.

Art. 3) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da offerte, contributi pubblici o privati, erogazioni, donazioni e lasciti, beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 4) L'Associazione è composta di soci effettivi e soci benemeriti:

- a) soci effettivi sono coloro che chiedono di partecipare personalmente all'attuazione degli scopi. I soci effettivi verseranno ogni anno una quota minima d'iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'Ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato, il diniego dovrà essere motivato.

Ogni socio effettivo ha diritto a un voto ed eventualmente potrà farsi portatore di non più di due deleghe.

- b) soci benemeriti sono le persone e gli enti che, per avere contribuito o voler contribuire al conseguimento degli scopi dell'Associazione, vengono riconosciuti tali dal consiglio direttivo.

I soci benemeriti non hanno diritto di voto.

Art. 5) Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art.6) L'Assemblea, composta dai soli soci effettivi, è l'organo sovrano dell'associazione, essa:

- a) discute ed approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione ed esamina altresì l'attività svolta;
- b) discute ed approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) approva ogni modifica allo statuto;
- d) delibera gli atti di straordinaria amministrazione
- e) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame da Consiglio Direttivo.

Art. 7) L'Assemblea si riunisce:

- a) in sessione ordinaria almeno una volta l'anno convocata dal Presidente in base a delibera del Consiglio Direttivo;
- b) in sessione straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei soci o per delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione va fatta con comunicazione scritta inviata ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

Art. 8) Il Consiglio Direttivo é composto di cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci effettivi, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Deve essere convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre.

In caso di inerzia o d'impossibilità del Presidente, il Consiglio Direttivo può essere convocato dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo resta in carico tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo assume le decisioni a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Art. 10) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti con i terzi, le autorità, in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Può compiere, senza speciale autorizzazione da parte del Consiglio o dell'Assemblea, qualsiasi atto di ordinaria amministrazione, compreso l'accettazione di erogazioni.

Art. 11) Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci tranne il caso in cui sia richiesta la presenza del notaio, inoltre cura la corrispondenza e la regolare tenuta degli atti e dei registri.

Art. 12) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Esso dirime le controversie tra i soci e tra i soci e l'Associazione, svolge altresì funzione consultiva e propositiva. I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea anche tra non soci, mentre il Presidente è indicato dall'Ordinario Diocesano.

Art. 13) In caso di scioglimento dell'Associazione per l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi o per l'impossibilità del raggiungimento degli stessi, tutto il patrimonio, dedotte le eventuali passività, sarà devoluto ad opere di carità e di solidarietà. Lo scioglimento viene proposto con voto unanime dal Consiglio Direttivo e quindi deliberato dall'Assemblea.